

AREA SERVIZI GENERALI

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA "COVID-19". DIVIETO DI ESERCITARE LE VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI..

Il Sindaco

Visto:

- ✓ Il D.P.C.M. 2 marzo 2021;
- ✓ Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 *"Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena."*

Atteso che con i provvedimenti suddetti viene:

1. Posto l'obiettivo generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone ed evitare ogni occasione, salvo che per stretta necessità, di possibile contatto con conseguente potenziale contagio;
2. Fortemente consigliato lo Smart Working;
3. Stabilita per le scuole la cosiddetta DAD "didattica a distanza"
4. Disposto *"il divieto di spostamento delle persone fisiche salvo motivi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute"*;

Rilevato che in base all'[Ordinanza](#) del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, a partire da lunedì 15 marzo 2021 la Lombardia è collocata in "zona rossa" per un periodo di 15 giorni;

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi all'interno del territorio di Orzinuovi con la conseguente difficoltà delle strutture sanitarie;

Atteso che in questo periodo sul territorio comunale si è rilevata la presenza di numerosi venditori cosiddetti "porta a porta";

Rilevato che la "vendita diretta a domicilio" è definita come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

Vista la Legge 17 agosto 2005, n.173 sulla disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali;

Considerato che in questo momento di emergenza sanitaria il fenomeno dei venditori porta a porta potrebbe avere ripercussioni sul fronte dei contagi, come conseguenza dei contatti degli operatori con i clienti;

Ritenuto di attivare in sede locale, nel rispetto e in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure di prevenzione e contenimento volte a limitare ovvero ridurre l'incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

Ravvisata l'opportunità, quindi, di disporre su tutto il territorio comunale, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, il divieto temporaneo delle attività di vendita diretta a domicilio;

Sentito il Comandante della Polizia Locale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Per tutto quanto sopra premesso;

O R D I N A

Dal 17 marzo 2021 sino al 30 marzo 2021 compreso, a Orzinuovi è vietata l'attività di vendita diretta a domicilio, definita come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

DEMANDA

- ✓ All'Ufficio Commercio i conseguenti adempimenti di competenza;
- ✓ Alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda, Bassa Bresciana Occidentale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali;

AVVISA

- ✓ Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è perseguito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 a 1.000,00 euro secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020;
- ✓ Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

1. Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web del Comune di Orzinuovi.
2. La trasmissione a:
 - ✓ Prefettura di Brescia: protocollo.prefbs@pec.interno.it
 - ✓ Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
 - ✓ Stazione Carabinieri di Orzinuovi (Bs): tbs20344@pec.carabinieri.it
 - ✓ Polizia Locale: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it
 - ✓ Ufficio Commercio Sede.

Il Sindaco
GIANPIETRO MAFFONI / INFOCERT SPA